

**Allegato "A", parte integrante e sostanziale
del Decreto Deliberativo del Presidente n°
024 del 25.03.2021**

**DISCIPLINARE PER
L'UTILIZZO DEGLI
AUTOMEZZI
PROVINCIALI**

Indice

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL DISCIPLINARE

ARTICOLO 2 - PRINCIPI

ARTICOLO 3 - GUIDA DEGLI AUTOMEZZI DELL'ENTE

ARTICOLO 4 – UTILIZZO DEGLI AUTOVEICOLI

ARTICOLO 5 - LIBRETTO DEL VEICOLO

ARTICOLO 6 – UTILIZZO DELLE AUTOVETTURE DI RISERVA

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONDUCENTE. RESPONSABILITÀ

ARTICOLO 8 - PUBBLICITA' E ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 - Oggetto del Disciplinare

1. Il presente Disciplinare indica limiti, criteri e modalità per l'utilizzo degli automezzi (autovetture, autocarri, motocarri, macchine operatrici) di proprietà o comunque nella disponibilità dell'Ente.
2. Sono tenuti ad osservare le norme del presente Disciplinare gli Amministratori Provinciali, il Segretario Provinciale e tutti i dipendenti dell'Ente, nonché coloro che, sulla base di specifici rapporti (lavoratori socialmente utili, collaborazioni, incarichi, convenzioni) fanno uso dei veicoli dell'Ente.
3. E' fatto divieto, in linea generale, di concedere l'uso degli automezzi di proprietà provinciale ad enti diversi e/o privati. E' possibile la concessione in uso ad altri enti pubblici sulla base di specifici provvedimenti che regolamentano ogni aspetto della detta utilizzazione (tempi, spese, responsabilità, personale preposto, assicurazioni...)
4. Il servizio oggetto del presente Disciplinare viene affidato a ciascun Dirigente per quanto di propria competenza.

Art. 2 – Principi

1. L'utilizzo degli automezzi provinciali deve essere improntato a principi di razionalizzazione delle risorse strumentali e di progressiva riduzione delle spese di esercizio.
2. L'utilizzo degli automezzi, in particolare, deve assicurare:
 - a) l'utilizzo razionale, improntato all'economicità, e su prenotazione delle autovetture a fronte di esigenze di servizio programmate periodicamente dalle strutture ovvero, laddove non programmabili, segnalate tempestivamente;
 - b) la razionalizzazione dell'uso delle autovetture per percorsi in tutto o in parte coincidenti;
 - c) l'uso degli automezzi a disposizione dell'ente nei soli casi di necessità e di accertata impossibilità ovvero antieconomicità ad utilizzare mezzi pubblici di trasporto, anche cumulativi, ottimizzando comunque i tempi di lavoro.

Art. 3 - Guida degli automezzi dell'ente

1. I veicoli provinciali sono condotti da personale della Provincia, munito di apposita autorizzazione dirigenziale e di idonea patente.
2. Gli stessi automezzi possono anche essere condotti da Amministratori, dal Segretario provinciale, da personale anche temporaneamente alle dipendenze dell'Ente, purché provvisti di idonea patente di guida per adempimenti connessi al servizio e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia.
3. L'utilizzo dei veicoli provinciali da parte dei soggetti innanzi indicati deve essere effettuato direttamente, evitando, l'accompagnamento nei luoghi di destinazione da parte dell'autista o di altro dipendente, per esigenze di economicità e razionalizzazione della spesa. Sono fatte salve situazioni implicanti l'esigenza dell'accompagnamento, correlate alle caratteristiche e alla natura della missione da assolvere.
4. I veicoli assegnati in dotazione alla Polizia Provinciale possono essere condotti esclusivamente dagli appartenenti al Corpo di Polizia muniti di idonea patente di guida. Negli automezzi assegnati ad uso esclusivo sono incluse le macchine operatrici, i mezzi d'opera. I servizi che hanno in dotazione propri automezzi devono astenersi, per quanto possibile, dall'utilizzo di automezzi ulteriori, allo scopo di permettere anche agli altri servizi di far fronte ad esigenze che implicino l'uso del parco macchine provinciale.
5. Il personale addetto alla conduzione degli automezzi ha il dovere di:

- provvedere alla custodia dell'automezzo durante il servizio;
- osservare rigorosamente le norme del codice della strada e dei regolamenti locali sulla circolazione stradale, compresi gli eventuali divieti di accesso alle ZTL, rispondendo personalmente per le violazioni delle disposizioni contenute nelle citate norme.

Art. 4 – Utilizzo degli autoveicoli

1. Gli autoveicoli possono essere utilizzati esclusivamente per ragioni di mandato amministrativo e di servizio. L'uso degli autoveicoli deve essere informato a criteri di stretta necessità e di massima economia ed è rimesso alla diligenza dei conducenti.
2. Presso il luogo di stazionamento degli autoveicoli è tenuto il registro nel quale quotidianamente per ciascun mezzo è indicato il nome e cognome del conducente in modo da garantire una più completa calendarizzazione dell'utilizzo degli stessi mezzi.

Art. 5 - Libretto del veicolo

1. Ogni autoveicolo è dotato di un libretto sul quale il conducente dovrà annotare data e ora di ritiro dell'automezzo e di riconsegna; chilometri indicati dal contachilometri all'inizio della missione e al suo termine; itinerario di massima.

Art. 6- Utilizzo delle autovetture di riserva

1. L'utilizzo delle autovetture di riserva in uso su prenotazione da parte degli Amministratori, dei Dirigenti e del Segretario, anche eventualmente accompagnati, se del caso, da dipendenti provinciali, è disposto con semplice comunicazione al Responsabile del Servizio competente, indicante il motivo, il percorso previsto e la durata presunta dell'utilizzo. Sono fatte salve emergenze o improvvise necessità debitamente motivate.
2. In caso di prenotazioni di utilizzo contestuale dello stesso mezzo, l'assegnazione viene effettuata avendo riguardo alla inderogabilità o urgenza della missione.

Art. 7 - Obblighi del conducente. Responsabilità

1. Il conducente, che è personalmente responsabile dell'automezzo che conduce, oltre a dover essere munito della patente di guida, è tenuto a:
 - a) utilizzare l'auto esclusivamente per fini istituzionali e/o di servizio, adoperando la massima cura e diligenza durante il tempo di assegnazione;
 - b) compilare il libretto del veicolo e segnalare tempestivamente al personale addetto alla custodia degli automezzi, al termine della missione, qualsiasi guasto o disfunzione riscontrati;
 - c) trasportare cose e oggetti esclusivamente attinenti alla missione da espletare;
 - d) rispettare rigorosamente le norme del Codice della Strada e dei regolamenti locali, compresi gli eventuali divieti di accesso alle ZTL, rispondendo personalmente per le violazioni delle disposizioni contenute nelle citate norme;
 - e) presentare al Dirigente competente un dettagliato rapporto scritto in caso di furto o danneggiamento dell'automezzo.
2. Il conducente risponde di ogni danno causato all'autovettura per provato comportamento doloso o colposo.

Art. 8- Pubblicità e entrata in vigore

1. Il presente Disciplinare viene messo a disposizione del pubblico, a mezzo pubblicazione permanente sul sito istituzionale della Provincia, affinché possa prenderne visione in qualsiasi momento.
2. Il presente Disciplinare entra in vigore ad acquisizione di eseguibilità del provvedimento che lo approva.